

La tregua fiscale trova l'assetto definitivo con la conversione in legge del decreto 34

06901

06901

# Redditi esteri al ravvedimento

## Chance al 30 settembre (lettera di compliance in mano)

DI DUILIO LIBURDI  
E MASSIMILIANO SIRONI

**L**a tregua fiscale trova l'assetto definitivo sul ravvedimento speciale per i redditi esteri: soprattutto nei casi in cui l'agenzia delle entrate ha già provveduto all'invio delle lettere di compliance, l'opportunità del 30 settembre prossimo non è da dimenticare. Abbinando, evidentemente, la sanatoria ordinaria ai fini del monitoraggio fiscale. Con la conversione in legge del dl 34, è possibile delineare un quadro più chiaro delle disposizioni introdotte con la legge di bilancio per il 2023 in materia di tregua fiscale tenendo conto, ovviamente, dei nuovi termini fissati dal provvedimento modificativo delle norme originarie. Va subito rilevato che, nemmeno in sede di conversione del provvedimento, è stato posto rimedio ad alcune distorsioni che apparivano evidenti sin dalla lettura della legge n. 197 del 2022. Si pensi, ad esempio, alla impossibilità per coloro che sono decaduti dalla rateazione nel pagamento degli avvisi bonari alla data del 1 gennaio 2023, di individuare una forma di "rientro" analoga, ad esempio, a quella riservata (seppur con un termine ormai scaduto) a coloro interessati dalla medesima situazione ma per effetto dei pagamenti non effettuati in relazione ad istituti quali l'accertamento con adesione ovvero l'acquiescenza, il reclamo e la conciliazione giudiziale. Poiché ulteriori interventi sono contenuti nel dl 51 del 2023 (si tratta, in particolare, della proroga del termine per la domanda di rottamazione) dovrà essere compreso se nuovi veicoli normativi verranno utilizzati in tal senso. Ciò premesso, una particolare attenzione deve esse-

re posta alla parte delle disposizioni in materia di tregua fiscale che disciplinano la fiscalità estera. Come noto, sin dal varo della legge n. 197 del 2022 nessuna "agevolazione" particolare è stata prevista per coloro che, a fronte della presentazione della dichiarazione, hanno invece ommesso la presentazione del quadro RW contenente le disponibilità estere. Posto che la norma non appariva vietare la regolarizzazione mediante il ravvedimento speciale dei redditi e delle imposte rivenienti da dette disponibilità non dichiarate, la questione è stata affrontata in modo esplicito dall'articolo 21 del dl 34 del 2023, il cui contenuto non è stato modificato in sede di conversione in legge. Nella sostanza, entro il prossimo 30 settembre 2023, il contribuente che ha ommesso la presentazione del quadro RW e non dichiarato, conseguentemente, i redditi esteri rivenienti dalle attività estere potrà aderire al ravvedimento speciale versando le imposte dovute quali Irpef, Ivie e Ivafe con la sanzione ridotta ad un diciottesimo del minimo. Nello stesso tempo, la dichiarazione integrativa potrà altresì essere il veicolo per sanare l'omissione della originaria compilazione del quadro RW ma, in questo caso, il ravvedimento dovrà essere esperito con le modalità ordinarie e cioè assumendo le sanzioni base previste dal dl 167 del 1990 ed applicando le riduzioni previste dall'articolo 13 del dlgs 472 del 1997 (si rammenta che le sanzioni di specie sono rispettivamente del 3 o del 6 per cento dell'ammontare delle disponibilità non dichiarate a seconda che si tratti di disponibilità in stati white o black list). Naturalmente, nell'ambito del ravvedimento operoso

"ordinario", il termine massimo per la sanatoria è quello dell'accertamento del relativo periodo di imposta ma da un punto di vista operativo considerando che il ravvedimento speciale riguarda le dichiarazioni presentate sino a tutto il periodo di imposta 2021, appare opportuno "conglobare" le sanatorie allineandole cioè alla data del 30 settembre prossimo. Va altresì ricordato che:

In relazione alle sanzioni previste per Ivie ed Ivafe non si applica la maggiorazione di un terzo per redditi prodotti all'estero in quanto, appunto, dette imposte non sono assimilate alle imposte sui redditi;

Non appare preclusa la possibilità di evidenziare, in sede di dichiarazione integrativa "speciale" l'eventuale credito di imposta per imposte pagate all'estero ad esempio su redditi che, ora per allora, scontano l'Irpef. Di fatto, seppur in relazione ad una norma "speciale" soprattutto in termini di riduzione delle sanzioni, la logica di base rimane quella del ravvedimento e quindi della piena utilizzabilità dei chiarimenti resi dall'agenzia delle entrate nella circolare n. 9 del 2015 sul punto. L'opportunità prevista dalla legge 197/2022, dunque, dovrà essere attentamente valutata soprattutto nel caso, molto frequente, nel quale l'agenzia delle entrate abbia già provveduto alla notifica delle lettere di compliance in relazione a disponibilità estere non dichiarate che, in ogni caso, non costituiscono una causa ostativa alla effettuazione della sanatoria spontanea modulabile, come detto, in ravvedimento operoso ordinario e speciale in relazione ai redditi ed alle imposte derivanti dalle disponibilità in questione.

© Riproduzione riservata

